

# STALKING VERSO COLLEGA LICENZIAMENTO GIUSTO

**GIOVANNI MAGLIARO**

*Chi molesta, minaccia, diffama e calunnia la collega di lavoro solo perché non accetta la fine del rapporto sentimentale può essere licenziato per giusta causa dal datore di lavoro. La sua condotta infatti lede indubbiamente il vincolo fiduciario che deve sussistere tra le parti del rapporto lavorativo. Ciò si verifica anche se tale condotta è tenuta fuori dall'ambiente propriamente lavorativo. Questo comportamento, protrattosi per diversi anni, è stato talmente grave da indurre la donna a temere per l'incolumità propria e del marito e a crearle malessere psico fisico fino a costringerla a mutare le proprie abitudini di vita e a vivere in modo negativo il luogo di lavoro. La condotta del soggetto è stata provata anche dalle risultanze processuali in sede penale dove il procedimento si è concluso con la condanna dell'imputato per atti persecutori e col risarcimento dei danni in favore della donna. La nozione di giusta causa di licenziamento è nozione legale, rispetto alla quale non sono vincolanti le previsioni dei contratti collettivi, che hanno valenza esemplificativa e non precludono l'autonoma valutazione del giudice in ordine alla idoneità delle specifiche condotte a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Rientra nel giudizio di gravità e proporzionalità della condotta l'attività valutativa del giudice, purché vengano valorizzati elementi concreti, di natura oggettiva e soggettiva, coerenti con la scala valoriale del contratto collettivo oltre che con i principi radicati nella coscienza sociale, idonei a ledere irrimediabilmente il rapporto di fiducia.*



n. 99  
6 febbraio 2020

**C**on la sentenza n.1890 del 28 gennaio 2020 la Cassazione si pronuncia su un licenziamento per giusta causa determinato da un grave caso di stalking di un lavoratore nei confronti di una collega.

La vicenda nasce dal provvedimento espulsivo irrogato da Trenitalia nei confronti di un dipendente a causa della sua reiterata condotta protrattasi per alcuni anni a seguito della non accettata interruzione della relazione sentimentale con una collega di lavoro. Condotta di minacce e di molestie (con insistente ed assillante invio di sms alla sua utenza telefonica, di contenuto allusivamente minaccioso, con invio al marito di foto della stessa a sfondo erotico, con pedinamenti e appostamenti e addirittura con diffusione nei bagni delle stazioni del suo numero telefonico accompagnato da promesse di prestazioni sessuali) talmente grave da procurare alla donna preoccupazione per l'incolumità propria e del marito e malessere psico fisico tale da indurla a modificare le sue abitudini di vita e a non tollerare più l'ambiente di lavoro.

Prima il Tribunale di Venezia poi la Corte d'Appello della stessa città respingevano il ricorso dell'interessato ritenendo provata la condotta contestata dal datore di lavoro. Le prove sono state dedotte anche dal processo penale conclusosi con la condanna del lavoratore per atti persecutori in danno della collega puniti con la pena di un anno e quattro mesi di reclusione oltre al risarcimento dei danni. Quindi la Corte ravvisava la proporzione tra gli addebiti contestati e la sanzione espulsiva comminata da Trenitalia, per la gravità del comportamento extra lavorativo indubbiamente lesivo del vincolo fiduciario tra le parti.

La Cassazione ha confermato le decisioni dei giudici di merito. In particolare ha respinto il motivo del ricorso dell'interessato basato sul fatto che la condotta incriminata era extra ufficio e che il comportamento pregiudizievole verso la collega non aveva inciso negativamente sulla affidabilità e sulla correttezza della prestazione lavorativa. I giudici di merito, correttamente, hanno ritenuto che le specifiche condotte del lavoratore licenziato erano pienamente idonee a compromettere il vincolo fiduciario tra datore e lavoratore. Di conseguenza il licenziamento per giusta causa era da ritenersi legittimo. E' infatti il giudice che deve valutare la gravità della condotta e la proporzionalità della sanzione conseguente.

Quindi lo stalker ha visto respinto il suo ricorso in Cassazione ed è stato condannato anche alle spese del giudizio liquidate in 5000 euro per compensi professionali, oltre ad altre rilevanti spese varie.